

17 MARZO 2017

ANTIRICICLAGGIO: GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE SI NASCONDONO MA NON SPARISCONO



La nuova disciplina antiriciclaggio che dovrebbe essere presto recepita in Italia in attuazione della direttiva europea, aggiorna l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi e l'ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti.

Si ricorda, infatti, che punto di partenza della direttiva è l'ampliamento e la razionalizzazione del principio dell'**approccio basato sul rischio** (*risk based approach*), già considerato dalla precedente direttiva, in base al quale le misure volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere proporzionali ai rischi effettivamente individuati.

E' inoltre da segnalare l'introduzione di un nuovo **sistema sanzionatorio**, basato su misure **effettive, proporzionate e dissuasive**, da applicare alle persone fisiche e alle persone

giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Ulteriori novità possono essere inoltre riassunte nei punti che seguono:

- è richiesta l'adeguata verifica del cliente, con la **registrazione delle informazioni**, anche per le operazioni occasionali che comportano un **trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro** (articolo 17, comma 1);
- nella prestazione di **servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica**, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli con sede in altro Stato membro nonché le loro succursali, osservano gli **obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro**, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuate tramite soggetti convenzionali e agenti (articolo 17, comma 6);
- **gli obblighi di adeguata verifica non si osservano in relazione alla mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale** (articolo 17, comma 8);
- entro il **31 dicembre 2018** devono essere **estinti** tutti i **libretti al portatore anonimi** (articolo 49);
- **le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private diverse dalle imprese devono comunicare telematicamente ai rispettivi Registri le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva**;
- i **trust produttivi** di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali **sono tenuti all'iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese** al quale devono essere comunicate le informazioni sulla titolarità effettiva del trust (articolo 21);

- sono previste misure di controllo e monitoraggio che devono essere adottate dagli **istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica** nei confronti dei **soggetti convenzionati e agenti** che dovranno essere annotati in apposito registro tenuto dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (articoli 43-45);
- **gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo sono attenuati**: devono segnalare alle autorità di vigilanza **i fatti che possono integrare violazioni del decreto gravi, ripetute, sistematiche o plurime**, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (articolo 46).

Obblighi di conservazione - Il Capo II dello schema di decreto legislativo disciplina gli obblighi di conservazione e si distingue rispetto alla vigente disciplina (chiamata "obblighi di registrazione") in quanto sono stati eliminati i riferimenti alle specifiche modalità tecniche di registrazione (quali, ad esempio, l'archivio unico informatico).

Più precisamente:

- **l'articolo 31** richiede che la documentazione conservata debba consentire, quanto meno, **la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali**, quali: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell'operazione; i mezzi di pagamento utilizzati;
- **l'articolo 32** prescrive che i sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni siano idonei a **garantire il rispetto delle norme in materia di proiezione dei dati personali** nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità del decreto;
- **l'articolo 33** prevede l'obbligo dell'invio dei dati aggregati alla UIF da parte degli intermediari bancari e finanziari. Rispetto alla norma vigente si segnala che sono esentati da tale incombenza, oltre agli agenti di cambio e le società fiduciarie, anche gli intermediari assicurativi (agenti, broker e intermediari finanziari) che operano nei rami vita;
- **l'articolo 34** riproduce la vigente disposizione in materia di utilizzabilità a fini fiscali dei dati e delle informazioni conservate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nonostante l'atto n. 389 del Governo sottoposto a parere parlamentare non riporti un articolo specifico dedicato alla registrazione, l'art. 34 recita quanto segue: **"possono essere adottate disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo"**.

E' quindi facilmente ipotizzabile che verrà abolita la possibilità di utilizzare il registro cartaceo (in quanto non consente una rapida ed efficiente reperibilità delle informazioni), potendo continuare ad essere utilizzati archivi informatici già in possesso dei soggetti obbligati.

Considerazioni - Si ritiene in primo luogo opportuno analizzare la formulazione del nuovo art. 31, in forza del quale la documentazione conservata deve consentire, quanto meno, **"la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell'operazione; i mezzi di pagamento utilizzati"**.

Dalla lettura della disposizione, infatti, non si comprende quali possano essere i sistemi da utilizzare per garantire le indicate finalità.

Il rischio è quello che non si tratti di una semplificazione, ma, addirittura, di un aggravio di adempimenti in capo ai professionisti, i quali potrebbero essere costretti a dimostrare la data certa dei documenti.

E' inoltre da rilevare che, sebbene lo schema di decreto non riporti alcun articolo dedicato alla registrazione dei dati, il termine "registrazione" è comunque ricorrente, il che lascia pensare che l'obbligo continui a gravare sui professionisti, sebbene non indicato in uno specifico articolo.

Non ci resta che aspettare ulteriori chiarimenti in merito.

AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

CATEGORIE: [ANTIRICICLAGGIO](#) > [VARIE](#)

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

*in*formati